

PROPOSTA DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE N. 8 EX ART.17 L.R. 56/77 E SSMII COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. ADOZIONE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Banchette è dotato di Piano Regolatore Generale Intercomunale, approvato con D.G.R.P. n. 10 - 9436 del 26/05/2003 (pubblicato sul B.U.R. n. 23 del 5/06/2003);
- le sottoelencate deliberazioni, tutte esecutive ai sensi di legge, sono relative alle modifiche sin qui apportate al vigente P.R.G.I:
 - Variante n.1, approvata dalla Regione Piemonte nel 1986;
 - Variante strutturale n. 2, approvata con D.G.R. n. 29-26024 del 25.11.1998;
 - Varianti parziali n. 2bis, approvata con D.C.C. 13 dell'11.03.1999; ter, approvata con D.C.C. n.28 del 18.07.2003; quater, approvata con D.C.C. n.5 del 19.01.2007; quinquies, approvata con D.C.C. n.7 del 05.03.2008; relative in D.U.1. area T1, di ricalibratura delle funzioni previste e di adeguamento del progetto urbanistico plano-volumetrico alle mutate esigenze rappresentatesi nel tempo;
 - Variante parziale n. 3, approvata con D.C.C. n. 22 del 19.12.2001;
 - Variante parziale n. 4, approvata con D.C.C. n. 12 del 7.06.2002;
 - Variante Strutturale n. 5 – di adeguamento al P.A.I., approvata con D.G.R. n. 26-6826 del 10.09.2007;
 - Variante parziale n. 7 – Distretti di Urbanizzazione 3 e 15- Ambito Via della Galuzia, approvata con D.C.C. n. 7 del 6.03.2015;
 - Modificazioni al P.R.G.I. Vigente Connesse Alla Realizzazione di Interventi di Urbanizzazione in Variante al Progetto Area T1 D.U.1 Approvato con Variante Parziale 2 Quinquies (Art.17 C.12 Lett. G) L.R. 56/77 E S.M.I.), approvate con D.C.C. n. 38 del 29/09/2020;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n.59" con il quale sono stati stabiliti i principi e le norme generali sull'esercizio delle attività commerciali disponendo che le Regioni provvedano ad armonizzare e ad adeguare la propria normativa di riferimento ai suddetti principi;

ATTESO che la Regione Piemonte, in attuazione del precitato D.Lgs. n. 114 del 1998, con legge 12 novembre 1999, n. 28, ha definito le norme di indirizzo generale per l'insediamento delle attività commerciali e i criteri di programmazione urbanistica, al fine della promozione della competitività del sistema commerciale piemontese e della razionalizzazione della rete commerciale, anche in relazione alla tutela dei consumatori, del contenimento dei prezzi e dell'efficienza della distribuzione;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4, comma 1, della citata L.R. 28 del 1999 i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali ed attuativi agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e ai criteri di programmazione urbanistica disciplinati all'art. 3 della stessa legge;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 29 ottobre 1999, n. 563-13414, recante "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica in attuazione del D.Lgs. 114 del 1998", con la quale sono stati approvati in fase di prima applicazione detti indirizzi generali e i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione dell'art. 6 del citato D.Lgs. n. 114 del 1998;

VISTA E RICHIAMATA la Variante urbanistica n. 5, con la quale il vigente P.R.G. era stato adeguato, in attuazione del D.Lgs. 114/98 e s.m.i. e della L.R. n. 28/99 e s.m.i., agli indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa adottati dalla Regione Piemonte con la suddetta D.C.R. n. 563-13414/1999 nonché ai "Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale" approvati con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 30 del 30.9.2003;

RILEVATO che i suddetti indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa dovevano essere rivisti e aggiornati in conformità con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012;

CONSIDERATO che, in base al combinato disposto degli artt. 29, comma 3, e 31 della Deliberazione Regionale sopra citata, i Comuni sono tenuti ad approvare, secondo il seguente ordine:

1. I criteri comunali di cui all'art. 8, comma 3, del D. Lgs. 114/1998 ed all'art. 4, comma 1, della Legge Regionale sul commercio;
2. L'adeguamento del Piano Regolatore Generale secondo quanto disposto all'art. 6, comma 5, del D. Lgs. 114/1998 in variante al P.R.G.;
3. Il Regolamento di Polizia Locale e annonaria ai sensi dell'art 6, comma 5, del D. Lgs. 114/1998;
4. Le norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 4 della Legge Regionale sul commercio;
5. D. Lgs. n. 114/1998 e dell'art. 4 della Legge Regionale sul commercio;

ATTESO che, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 3 del D.lgs. n. 114/1998 e dall'art. 4 comma 1 della L.R. n. 28/99 e s.m.i. ed in applicazione della D.C.R. n. 347-42514 del 23.12.2003 come successivamente modificata dalla D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27.04.2021 sono stati approvati i nuovi Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale, in sostituzione ed aggiornamento dei Criteri comunali precedentemente, individuando altresì, sulla base dei suddetti Criteri comunali, gli ambiti di insediamento commerciale distinti in addensamenti e localizzazioni;

VISTA che in data 27.05.2021 prot. nr. 4645 è pervenuta nota da parte della Regione Piemonte ad oggetto "Preso atto modifica criteri ex art. 8 comma 3 del D.Lgs. 114/1998 per il rilascio delle autorizzazioni commerciali – Comune di Banchette – DCC 18 del 03.04.2007 come modificata dalla DCC n. 10 del 27.04.2021 (prot. 00038779/A20000A del 29.04.2021) Regione Piemonte – Settore Programmazione e Interventi dei Settori Commerciali;

DATO ATTO che, ciò fatto, a seguito dell'approvazione Criteri comunali per il riconoscimento delle zone di insediamento commerciale adeguati agli indirizzi e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio di cui alla D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012, si rende necessario adeguare il vigente P.R.G.;

Visto il Progetto Preliminare della Variante urbanistica ex art. 17 c.5 L.R. 56/77 e s.m.i. n. 8 con la quale, dunque, l'Amministrazione Comunale intende

- 1) Recepire le modifiche dei Criteri Comunali del Commercio, aggiornando gli articoli afferenti alle aree commerciali di cui all'Art. 19 delle NTA e l'elaborato grafico Tavola 2.1 Vigenti, adeguando il proprio PRG alla DCR n. 191-43016 del 20 novembre 2012, in particolare tenendo conto che:

- all'Articolo 16 - Sviluppo e concorrenza, comma 1, secondo cui, "(...) il contrasto con l'utilità sociale è determinato valutando, per le medie e grandi strutture di vendita, le esternalità negative e gli altri analoghi effetti indotti, quali ad esempio: il grave intralcio al sistema del traffico, l'inquinamento ambientale (anche acustico, in prossimità delle residenze), evidenti effetti negativi sulla produttività del sistema, effetti restrittivi sulla concorrenza nell'area di programmazione commerciale I criteri di valutazione delle esternalità negative sono quelli definiti con deliberazione della Giunta regionale", onde per cui, "I comuni con proprio atto integrano i criteri di cui all'articolo 8 del d.lgs. 114/1998 in conformità dei contenuti definiti con tale deliberazione della Giunta regionale."
- In merito alla compatibilità territoriale della localizzazione di medie e grandi strutture di vendita, all'Art. 17 c.3 lett. a) "La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie di strutture distributive di cui all'articolo 8 è delineata inderogabilmente, nei limiti derivanti dall'articolo 16, c. 1 (...) i comuni assumono, attraverso i criteri di cui all'articolo 8, comma 3 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto dei principi del d.lgs. 59/2010, del d.l. 201/2011 convertito dalla l. 214/2011 e dell'articolo 1 del d.l. 1/2012 convertito dalla l. 27/2012, la propria scelta tenendo conto che le tabelle riportano compatibilità delle tipologie distributive coerenti con l'utilità sociale e funzionali al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti, con l'obbligo di motivazioni in caso di indicazioni più restrittive. Contestualmente, ai fini dell'adattamento dello sviluppo e trasformazione della rete

commerciale alle caratteristiche dell'ambiente urbano di riferimento, i comuni adottano anche criteri di valutazione della congruità della tipologia di struttura distributiva nel rispetto degli articoli 18, 19, 20, 22 e 23, nonché di ulteriori criteri, quali la mobilità sostenibile urbana, l'energia, gli aspetti bioclimatici, l'equità e il benessere sociale, l'economia locale sostenibile, la cultura, i rifiuti e i materiali."

- 2) Nel contempo, prendere atto dell'avvenuto Inserimento, il 1° luglio 2018, nella Lista del Patrimonio Mondiale "Ivrea, città industriale del XX secolo", confermata con decisione WHC/19/43.COM/18 del 23 luglio 2019, che si estende anche, per una piccola porzione, la propria area nominated property e buffer sul territorio Comunale di Banchette inserendo delle norme di tutela esclusivamente orientate alla maggior tutela di beni vincolati,

Tutto ciò premesso e dato atto che:

- la presente variante introduce limitate e puntuali modifiche e integrazioni alle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico vigente in allineamento e coerenza con la revisione dei criteri commerciali;
- la presente variante al PRGI vigente, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i. si configura come "parziale" in quanto:
 - a) non modificano l'impianto strutturale del PRG vigente, con particolare riferimento alle modificazioni introdotte in sede di approvazione;
 - b) non modificano in modo significativo la funzionalità di infrastrutture a rilevanza sovracomunale o comunque non generano statuizioni normative o tecniche a rilevanza sovracomunale;
 - c) non riducono la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, nel rispetto dei valori minimi di cui alla presente legge;
 - d) non aumentano la quantità globale delle aree per servizi di cui all'articolo 21 e 22 per più di 0,5 metri quadrati per abitante, oltre i valori minimi previsti dalla presente legge;
 - e) non incrementano la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente nei comuni la cui popolazione residente supera i diecimila abitanti;
 - f) non incrementano le superfici territoriali o gli indici di edificabilità previsti dal PRG vigente, relativi alle attività produttive, direzionali, commerciali, turistico-ricettive, in misura superiore al 2 per cento nei comuni con popolazione residente superiore a ventimila abitanti;
 - g) non incidono sull'individuazione di aree caratterizzate da dissesto attivo e non modificano la classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico recata dal PRG vigente;
 - h) non modificano gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24, nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti. La variante, infatti, si limita a recepire meramente quanto già disposto a livello regionale e nazionale, e, essendo esclusivamente orientata alla maggior tutela di beni vincolati, non apporta modifiche in contrasto alla lettera h) del comma 5 art. 17.

DATO ATTO che alla presente deliberazione di adozione della variante è allegato un fascicolo documentale composto da:

1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA del PROGETTO PRELIMINARE;
2. ALLEGATO 1 - MODIFICA NTA
3. ALLEGATO 2 - MODIFICA TAV 2.1 _STRALCIO
4. ALLEGATO CARTOGRAFICO: TAV 2.2 AGGIORNATA
5. DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA del la VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS;

PRESO ATTO e fatti propri i contenuti della premessa al presente atto;

VISTI gli elaborati testuali e la tavola cartografica ad essi allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICHIAMATI:

- la LUR n. 56/77 e smi art. 17 comma 5
- il D.Lgs. 152/2006 - *Norme in materia ambientale*, come corretto con i l
- D.Lgs. 4/2008 - *Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152 del 3 aprile 2006, recante norme in materia ambientale*, attinente alle procedure di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) e di V.I.A. (Valutazione di Impatto Ambientale);
- la L.R. 40/1998 - *Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione*;
- la D.G.R. 29 febbraio 2016 n. 25-2977 *Disposizioni per l' integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e*

urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo);

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica, espresso ai sensi dell'art 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

PROPONE

1. DI ADOTTARE la variante, di tipo parziale, n. 8 al PRGI vigente, ai sensi del l'art. 17, comma 5, della Legge Regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i , come da fascicolo documentale così composto:
 - 1) RELAZIONE ILLUSTRATIVA del PROGETTO PRELIMINARE;
 - 2) ALLEGATO 1 - MODIFICA NTA
 - 3) ALLEGATO 2 - MODIFICA TAV 2.1 _STRALCIO
 - 4) ALLEGATO CARTOGRAFICO: TAV 2.2 AGGIORNATA
 - 5) DOCUMENTO TECNICO DI VERIFICA DELLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS;
2. DI DISPORRE che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto all'Albo Pretorio comunale e depositato presso la Segreteria del Comune di Banchette per la durata di 30 giorni consecutivi, compresi festivi, a decorrere dalla data di adozione della deliberazione, affinché chiunque possa prenderne visione e, dal 15° al 30° giorno di pubblicazione, possa presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse, a termini del l'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i.;
3. DI TRASMETTERE alla Città Metropolitana di Torino della copia conforme della presente deliberazione e degli elaborati allegato, costituente adozione di variante parziale al PRGC vigente e al PRG adottato ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., per l'ottenimento del parere di compatibilità col Piano Territoriale Provinciale vigente;
4. DI TRASMETERRE all'ARPA Piemonte della copia conforme del la presente deliberazione e degli elaborati allegati, costituente adozione di variante parziale al PRGC vigente e al PRG adottato ai sensi dell'art. 17 comma 7 della Legge Regionale n. 56 del 05/12/1977 e s.m.i., per la formulazione di contributi e pareri relativamente agli effetti ambientali della variante e che potranno essere utilizzati dall'Autorità competente quale patrimonio di conoscenza funzionale al miglioramento complessivo della qualità ambientale della variante stessa e, quindi, per l'assunzione in piena autonomia e responsabilità del provvedimento conclusivo di verifica.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i. vengono espressi i seguenti pareri favorevoli :

in ordine alla **REGOLARITÀ TECNICA**

- il responsabile del Servizio

in ordine alla **REGOLARITÀ CONTABILE**

- il responsabile del servizio Finanziario

ai sensi dell'art. 49 c.2. del D. Lgs n 267/2000

- il Segretario Comunale

DELIBERA DEL C.C. N. 45 DEL 17/12/2021

OGGETTO: ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE N. 8 EX ART.17 L.R. 56/77 E SSMII COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. ADOZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di pari oggetto.

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato ed il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del responsabile del servizio Finanziario di cui all'art. 49 e 147- bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i.

Illustra il Consigliere comunale Fiorenzo BIANCO.

Il Consigliere comunale Maurizio CIEOL legge un proprio intervento, chiedendo che lo stesso venga assunto a verbale.

Il Consigliere comunale Emanuele SPLENDORE legge un proprio intervento, chiedendo che lo stesso venga assunto a verbale.

Interviene il SINDACO: *"Questa variante, già originatasi nel mese di aprile, serve a tutelare i nostri commercianti, visto che sul nostro territorio abbiamo tanti piccoli negozi; questa variante permette di tutelarli, inibendo alla grande distribuzione alimentare di poter entrare nell'area in questione, così non potendo recare danno ai nostri commercianti, appunto."*

Effettuata la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Votanti n. 8 (otto)

Astenuti n. 4 (CIEOL, RUSSO, SPLENDORE, MENEGATTI)

Voti favorevoli n. 8 (otto)

Voti contrari n. 0 (zero)

D E L I B E R A

Di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto "ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE N. 8 EX ART.17 L.R. 56/77 E SSMII COMPRENSIVA DEL DOCUMENTO TECNICO PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' DELLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA. ADOZIONE", corredata dai prescritti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i., nel testo sopra riportato.

SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di consentire una tempestiva attuazione di quanto disposto, in tempi brevissimi e, comunque, incompatibili con quelli ordinari previsti dall'articolo n. 134, C. 3, D. Lgs. N. 267/2000;

VISTO l'art. 134, comma 4, D. Lgs 267/2000, ai sensi del quale "Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.";

Effettuata la votazione, resa in forma palese (per alzata di mano), con il seguente esito:

Votanti n. 8 (otto)

Astenuti n. 4 (CIEOL, RUSSO, SPLENDORE, MENEGATTI)

Voti favorevoli n. 8 (otto)

Voti contrari n. 0 (zero)

VISTO l'esito della votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione

Letto confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
(ANTONIO MAZZA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. EUGENIO VITERBO)

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs.267/00)

Si certifica che copia del presente verbale, in ottemperanza del disposto di cui all' art. 124 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000 viene pubblicato all'albo pretorio di questo comune il giorno 22/12/2021 per rimanervi 15 giorni interi e consecutivi.

Banchette, li 22/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. EUGENIO VITERBO)

=====

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile a decorrere dalla data del presente verbale (art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267 del 18/08/2000.

Atto divenuto esecutivo per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell' art.134 del D. lgs.267 del 18/08/2000.

Banchette, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(DR. EUGENIO VITERBO)
